

**IMPOSTE SUL REDDITO*****Il realizzo controllato nello scambio di partecipazioni vale anche nel caso di minusvalenze?***

di Sergio Pellegrino

In un precedente contributo (si veda Euroconference NEWS del 24 luglio scorso) abbiamo analizzato il particolare **regime di realizzo controllato** previsto dall'**art. 177 comma 2 del Tuir** per il **conferimento di partecipazioni** mediante il quale la **società conferitaria acquisisce o incrementa il controllo** nella società della quale riceve le azioni o quote.

Per determinare quello che è l'**eventuale effetto reddituale** per il conferente, le partecipazioni ricevute per effetto del conferimento sono valutate in base alla **corrispondente quota delle voci di patrimonio netto** formato dalla conferitaria a seguito dell'operazione: se l'aumento di patrimonio netto è **pari** al valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, **non vi è alcuna imposizione**, mentre se è **superiore** ad esso emerge una **plusvalenza da assoggettare a tassazione**.

Ma cosa succede se l'incremento del patrimonio netto della conferitaria è **inferiore** rispetto al valore fiscale delle azioni o quote da questa ricevute?

Di primo acchito, per **omogeneità** di trattamento, verrebbe da dire che si viene a realizzare una **minusvalenza fiscalmente riconosciuta**, ma, inevitabilmente, a diverse conclusioni è arrivata invece l'Agenzia che ha analizzato la fattispecie in questione nella [risoluzione n. 38/E del 20 aprile 2012](#).

Il caso affrontato dalle Entrate era relativo ad una operazione di **riorganizzazione di un gruppo familiare** finalizzata a garantire un “sereno” ricambio generazionale.

L'operazione prospettata dagli istanti prevedeva il **conferimento** da parte di tutti i soci delle azioni detenute nella partecipata operativa in una **holding di famiglia**, non sulla base del valore normale delle stesse, ma ad un **valore convenzionalmente stabilito tra le parti**, assumendo un importo significativamente inferiore anche al patrimonio netto contabile.

Secondo la visione dell'Agenzia, la disposizione del secondo comma dell'art. 177 del Tuir derogherebbe alla **regola generale contenuta nell'art. 9**, che prevede il riferimento al **valore normale**, soltanto nel caso in cui dall'operazione emergano potenziali plusvalenze e **non quando invece si vengono a realizzare minusvalenze**.

Il documento di prassi giustifica questo tipo di conclusione facendo riferimento al **dato letterale della norma**, che non fa esplicito riferimento all'utilizzo del criterio "alternativo" per la determinazione delle minusvalenze, **ma l'argomentazione appare piuttosto debole**, così come tale risulta essere anche il riferimento all'assimilabilità della "nuova" disposizione con il previgente art. 3 del D.Lgs. 358/1997.

Più convincente è invece l'osservazione che, avallando l'utilizzo del regime di realizzo controllato anche per la determinazione delle minusvalenze, il **comportamento contabile** tenuto dalla società conferitaria consentirebbe di **generare componenti negativi fiscalmente riconosciuti**: in questo modo si andrebbe decisamente al di là della *ratio* della norma che si pone l'obiettivo di consentire di effettuare queste operazioni a "costo zero", ossia senza l'emersione di plusvalenze imponibili.

Per tenere conto dei **differenti valori fiscali delle partecipazioni** detenute dai singoli soci, come era nel caso di specie, la società conferitaria può in alternativa procedere ad **aumenti di capitale nominale** iscrivendo una **riserva sovrapprezzo azioni** di ammontare diverso per ciascun socio: **in questo modo si ottiene la neutralità dell'operazione, mantenendo nel contemporaneo inalterati i rapporti partecipativi preesistenti**.